



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE

ARISTOFANE

Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma
☎ 06121125005 ✉ rmpc200004@istruzione.it
Cod. Scuola RMPC200004 – C.f. 80228210581
Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX
rmpc200004@pec.istruzione.it- U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it

Circolare n. 167

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Albo online

Oggetto: Nuove disposizioni per la didattica in presenza e Didattica a Distanza.

Gentili genitori, cari studenti,

la ripresa della scuola dopo le festività natalizie vede una situazione pandemica grave e preoccupante.

Il da tutti auspicato rientro in presenza richiede la massima cautela, la massima responsabilità individuale nel rispetto delle regole e la massima collaborazione tra tutti noi.

Riteniamo utile inviarvi i contenuti delle *“nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1”* emanate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute affinché ciascuno di voi sia parte attivamente collaborante nella gestione di questo impegnativo momento per la vita della scuola.

Per la Scuola secondaria II grado il decreto detta le seguenti disposizioni:

1) In presenza di **un caso di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica: in presenza**, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni (la dotazione di mascherine FFP2 è a carico delle famiglie fino a nuove eventuali dotazioni da parte del Ministero)**; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **misura sanitaria: Auto-sorveglianza*** (vedi nota * in fondo)

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza*.

2) In presenza di **due casi positivi nella classe**, le misure previste **sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:**

- A. per gli alunni **che non abbiano concluso il ciclo vaccinale** primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- **attività didattica:** è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 - **misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita** - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

- B. per gli alunni **che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario**, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica: **in presenza con l'obbligo di indossare** dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni (la dotazione di mascherine FFP2 è a carico delle famiglie fino a nuove eventuali dotazioni da parte del Ministero)**; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 - misura sanitaria: **Auto-sorveglianza***.

Per il caso in esame, cioè In presenza di **due casi positivi nella classe**, corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato**.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, **è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso**. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

In questo caso la classe coinvolta (solamente la classe coinvolta) riceverà attraverso il Registro Elettronico un messaggio, rispondendo al quale potrà allegare la dimostrazione del possesso dei requisiti per poter partecipare in presenza (cioè essere in una delle situazioni contemplate nel caso B sopra riportato).

E' evidente che la comunicazione alla scuola di essere nelle condizioni di poter partecipare in presenza OBBLIGA lo studente stesso a frequentare in presenza.

- C) In presenza di **almeno tre casi di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
- attività didattica: **è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni**;
 - misura sanitaria: **si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO** (vedi nota ** in fondo)**.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, **la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5)** sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, **a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta**.

NOTA * il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

- "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso **(la dotazione di mascherine FFP2 è a carico delle famiglie fino a nuove eventuali dotazioni da parte del Ministero)**.
- Il periodo di Auto-sorveglianza **termina al giorno 5**.
- E' prevista l'effettuazione di **un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.**" (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

NOTA ** Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1. Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10 giorni**

dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

2. Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
3. Soggetti **asintomatici che**:
 - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
 - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
 - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso (**la dotazione di mascherine FFP2 è a carico delle famiglie fino a nuove eventuali dotazioni da parte del Ministero**). Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Altre indicazioni di carattere generale:

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione (ASL) provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale. Ciò vuol dire che le ASL, in base all'indagine epidemiologica che effettueranno a seguito della segnalazione di un caso positivo accertato, emaneranno le necessarie ed adeguate disposizioni, che vi saranno comunicate prontamente.

Roma, 9 gennaio 2022

La Dirigente Scolastica
Raffaella Giustizieri